



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 18/12/2020

OGGETTO:

Affidamento alla società ECOSISTEM srl del Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 192 del D. Lgs. 207/2000 - Registrazione spesa per il periodo dal 06/12/2020 al 31/01/2021 – **LOTTO CIG Z1B2FE3CEA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA,

Nominato con Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, la propria competenza di adottare il presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 06/10/2020, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2020/2022;

PREMESSO CHE

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), era stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, era stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che con le successive modificazioni ed integrazioni, dettava la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e quindi dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.."*
- in attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell' 11 agosto 2014 - modificata dapprima con L. R. n. 54 del 22/12/2017 e successivamente con L.R. n. 29 del 03/08/2018 (pubblicata sul BURC n. 83 del 6 agosto 2018) - con la quale tra l'altro è stato fissato al 31 dicembre 2018 il termine di competenza della Regione Calabria nelle funzioni transitorie in materia di gestione dei rifiuti attribuite per legge ai comuni;
- successivamente con la L.R. n. 5 del 25/01/2019 (pubblicata sul BURC n. 18 del 25 gennaio 2019) è stata prevista ed in seguito esercitata la facoltà di delega, da parte degli ATO, alla Regione Calabria delle

- funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, fino 31 dicembre 2019;
- dall'1/1/2020 l'ATO Vibo Valentia non ha più il supporto della Regione Calabria nello svolgimento delle funzioni tecnico e amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti;
 - essendo decorso il termine di efficacia della "delega" ex lege n. 5/2019, l'ATO Vibo Valentia e i Comuni convenzionati devono procedere celermente a predisporre tutti gli atti necessari per l'attuazione della L.R. n. 14/2014 e di quanto previsto dall'OPGR n.246 del 7 settembre 2019;
 - il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU, ereditato dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria e dalla stessa Regione Calabria, è inidoneo a trattare la totalità dei rifiuti prodotti dai comuni calabresi;
 - tale inidoneità è avvertita maggiormente nel territorio afferente la provincia di Vibo Valentia dove ad oggi non esiste alcun impianto pubblico di trattamento dei rifiuti, né del "tal quale" né della FORD (Frazione organica da raccolta differenziata);
 - l'attuale gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Vibo Valentia, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione, prevede per i comuni vibonesi di avvalersi della dotazione impiantistica assegnata all'ATO Catanzaro;

PRESO ATTO CHE:

- dopo un primo periodo in cui i Comuni dell'ATO 4 VV hanno potuto conferire i rifiuti non differenziati presso il vicino impianto di S. Pietro Lametino, con nota inviata a mezzo pec dall'Ufficio ATO CZ il 14/05/2020 è stato comunicato che a partire dal 14 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni, tutti i Comuni afferenti all'Ambito di Vibo Valentia dovranno conferire i propri rifiuti non differenziati presso l'impianto di Catanzaro, impianto che in quella data era in stato di fermo tecnico;
- presso l'impianto dell'ATO Catanzaro di località Alli, a seguito della ripresa dell'accettazione dei conferimenti, sono stati dapprima ridotti i conferimenti a causa di problemi tecnici-gestionali ed in seguito definitivamente bloccarli;
- il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota prot. n.264754 del 12 agosto 2020, avendo constatato che l'impianto di Catanzaro-Alli ha difficoltà per problemi tecnico-gestionale, ha disposto, dalla data del 13 agosto 2020 e fino al 31 agosto p.v., che circa 80 t/g codice EER 20.03.01 raccolti nel territorio dell'ATO di Vibo Valentia siano conferiti presso l'impianto di proprietà della soc. Calabria Maceri e Servizi spa in Rende c.da Lecco per l'idoneo trattamento;
- con vari dispositivi regionali è stato disposto, oltre il 31/08/2020 e sino al 18/11/2020 che i rifiuti di cui al codice EER 20.03.01 raccolti in tutti i comuni del territorio dell'ATO di Vibo Valentia siano conferiti presso l'impianto di proprietà della soc. Calabria Maceri e Servizi spa in Rende c.da Lecco per l'idoneo trattamento con oneri per il servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 anticipati dalla Regione Calabria;
- la società Calabria Maceri ha richiesto che per i giorni 19 – 20 e 21 novembre, periodo senza copertura dei dispositivi regionali, le venga riconosciuto il costo di 120 €/t per il trattamento dei rifiuti RUR conferiti e 240 €/t per il trattamento e smaltimento degli scarti di lavorazione;
- la Regione Calabria ha preannunciato che non è più possibile emettere dispositivi per l'individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, infatti, con l'ultimo dispositivo n. 379469 del 19/11/2020 e sua successiva modifica n. 380354 del 20/11/2020 la stessa ha sancito che non anticiperà più i costi per il servizio di trasporto a smaltimento e/o a recupero in impianti autorizzati degli scarti di cui ai codici CER / EER 19.12.12 o 19.05.03;
- bisogna assicurare il trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuità, ciò quale precauzione per non aggravare l'attuale criticità nel trattamento e smaltimento degli scarti dei rifiuti urbani;
- è imprescindibile ed improcrastinabile salvaguardare il soddisfacimento delle esigenze di smaltimento nel territorio provinciale, al fine di scongiurare situazioni di irreparabile criticità igienicosanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali e pregiudizio per la salute della collettività;
- l'ATO 4, al fine di addivenire ad una soluzione della problematica, ha richiesto preventivi alle Società Ecosistem, Calabria Maceri, Ecoross e Gruppo Hera (società già incaricata dalla Regione Calabria per il suddetto servizio) per il trattamento dei rifiuti RUR e per il servizio di trasporto, smaltimento e/o trattamento degli scarti di lavorazione di cui ai codici EER 19.12.12 o 19.05.03;
- è stato contestualmente richiesto all'ATO CZ l'offerta per il solo trattamento dei rifiuti indifferenziati

presso i suoi impianti e lo stesso ha risposto con nota prot n. 114258 del 20/11/2020 che il costo è di € 70 presso l'impianto di ALLI (CZ);

- il prezzo migliore per il servizio di trasporto, smaltimento e/o trattamento degli scarti di lavorazione di cui ai codici EER 19.12.12 o 19.05.03 che si è ricevuto è di 230 €/t offerto dalla Società Ecosistem srl per il servizio di trasporto, smaltimento e/o trattamento degli scarti di lavorazione di cui ai codici EER 19.12.12 o 19.05.03 provenienti dagli impianti di s. Pietro lametino e/o Allì, di conseguenza il costo complessivo per il trattamento dei RUR sarebbe di circa 300 € a tonnellata oltre IVA;
- nell'assemblea dei sindaci dell'ATO 4 Vibo Valentia del 23/11/2020 è stato deliberato di affidare il servizio di trasporto, smaltimento e/o trattamento degli scarti di lavorazione di cui ai codici EER 19.12.12 o 19.05.03 provenienti dagli impianti di S. Pietro lametino e/o Allì (CZ) alla Società Ecosistem srl per il periodo di una settimana prorogabile a due e quindi sino al 31/01/2021 nelle more di individuare una soluzione alternativa;

CONSIDERATO che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società ECOSISTEM srl per il Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 per l'importo di € 230,00 €/t oltre IVA per il periodo dal per il Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 per il periodo dal 06/12/2020 al 31/01/2021;

RILEVATO che:

- per motivi d'urgenza al fine di scongiurare il blocco dei conferimenti occorre procedere alla registrazione della spesa a favore della società ECOSISTEM srl - P.IVA 00853710796, inerente l'effettuazione del servizio per il periodo dal 06/12/2020 al 31/01/2021;
- il Comune di SANT'ONOFRIO nel periodo di cui sopra effettuerà presumibilmente conferimenti per 63,00 ton. di rifiuto non differenziato con scarti quantificabili al 90% circa ovvero 230,00 ton. per un costo stimato del servizio pari ad € 14.490,00 oltre iva per complessivi € 15.939,00;

CONSIDERATO che sono presenti le necessarie risorse finanziarie per la liquidazione della spesa per € **4.554,00** sul Capitolo **1582**, missione **09**, programma **03**, titolo **I**, macro aggregato **04**;

VISTA la regolarità degli adempimenti contributivi del D.U.R.C. della società ECOSISTEM srl emesso dagli Enti competenti, con prot. INAIL_24452128 data richiesta 28/10/2020 scadenza validità 25/02/2021;

VISTE:

- la legge regionale 14/2014 e smi;
- la Convenzione rep. 122 del 15/06/2016 per la Costituzione della Comunità d'ambito ex art.4 LR n. 14/2014;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- **di affidare** alla società ECOSISTEM srl - P.IVA 00853710796 il Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03 provenienti dagli impianti di S. Pietro Lametino e/o Allì (CZ) ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. artt. 32 co. 2, lett. a) - 63 co. 2) per il periodo dal 06/12/2020 al 31/01/2021;
- **di registrare** a favore della società ECOSISTEM srl - P.IVA 00853710796 la spesa complessiva di € **14.490,00** oltre IVA al 10% per un totale di € **15.939,00** sul Capitolo **1582**, missione **09**, programma **03**, titolo **I**, macro aggregato **04**;
- che il numero CIG è il seguente: **Z1B2FE3CEA**;
- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online ed al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1582 del Bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ass. Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune